



COMUNE DI GENOVA

197 0 0 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA',
ATTIVITA' CULTURALI

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-201 del 21/05/2019

GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA MUNICIPALITA' DI RYAZAN
(FEDERAZIONE RUSSA)

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 34 in data 6 giugno 2019;

Su proposta dell'Assessore al Personale e Pari Opportunità con delega alle Politiche Europee e Internazionali e alla Cooperazione Internazionale Arianna VISCOGLIOSI

Premesso che:

- il Comune di Genova, nel corso degli ultimi anni, ha partecipato a diverse iniziative per la pace e la giustizia in Europa e nel mondo e la promozione dei diritti umani, della democrazia e della solidarietà e ha stretto varie relazioni bilaterali con città di altri Paesi, europei e non;
- il Comune di Genova è altresì impegnato da diversi anni in programmi e iniziative volti a promuovere il proprio territorio e le proprie risorse istituzionali, culturali, economiche e sociali per far sì che la Città possa, rispetto al processo di globalizzazione, esprimere la propria identità, i propri valori, le sue capacità ed esperienze;
- il Comune di Genova, inoltre, aderisce all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) che si propone, come fini statuari, di rafforzare, attraverso gli Enti locali e regionali, lo spirito europeo, di promuovere un'azione diretta alla costituzione di una Federazione europea fondata sulle autonomie locali, di assicurare la partecipazione e la rappresentanza degli enti locali negli organismi europei ed internazionali, di difendere un'effettiva autonomia delle comunità territoriali, locali e regionali, di facilitare la gestione amministrativa, mediante la conoscenza reciproca e diretta delle modalità di governo locale nei Paesi europei, di promuovere studi comparativi; di favorire la conoscenza aggiornata delle incidenze dell'integrazione europea sulla realtà locale e di utilizzare gli strumenti finanziari comunitari; di promuovere gemellaggi e scambi fra Enti locali di diversi Paesi;
- proprio attraverso i gemellaggi è possibile concorrere ad attuare in modo concreto i fini sopradetti e anche concorrere a Bandi e Programmi dell'Unione Europea per il finanziamento di attività e incontri legati ai gemellaggi stessi;

Considerato che:

- una delle aree considerate prioritarie dalla Civica Amministrazione nello sviluppo di Relazioni Internazionali è la Federazione Russa, per ragioni legate alla storia della città, agli scambi cultu-

rali e all'antica presenza di comunità russe, non solo nel capoluogo ma anche sull'intero territorio regionale;

- la città di Ryazan ha dato i natali a Fiodor Poletaev, caduto a Cantalupo Ligure il 2 febbraio 1945, combattendo con i partigiani della Brigata Oreste - Divisione Cichero;

- la Repubblica Italiana nel 1947 ha conferito la Medaglia d'Oro al Valor Militare a questo cittadino sovietico e la sua tomba, nel Cimitero Monumentale di Staglieno, viene visitata ancora oggi da numerose delegazioni ufficiali, così come da molte persone comuni che tengono viva la sua memoria;

- in questo contesto, si è consolidato, nel corso degli anni, un rapporto che ha dato vita a scambi di delegazioni a cui si sono aggiunte attività di promozione turistica, di valorizzazione culturale, delle specificità locali, sempre ispirate ad un criterio di reciprocità;

Rilevato che:

- fra i due Atenei cittadini esistono profonde relazioni di comunanza e concrete collaborazioni già in essere;

- le due città hanno già sottoscritto il 16 febbraio 2016 un protocollo di intenti che ne sancisce l'amicizia;

- il Comune di Genova e la Municipalità di Ryazan hanno quindi concordato diversi temi di interesse comune sui quali attivare una serie di collaborazioni, esplicitati nell'accordo in allegato;

Atteso che:

- pare opportuno, in conseguenza di quanto sopra esposto, avviare la procedura di Gemellaggio tra le due Città, con le finalità meglio individuate nel documento che dovrà essere siglato tra le parti, allegato al presente provvedimento;

- tale iniziativa si accorda con la grande sensibilità che il Comune di Genova ha sempre dimostrato nei confronti delle politiche e delle relazioni europee e internazionali;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente provvedimento, che fa ritenere non necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta
P R O P O N E
al Consiglio Comunale

- 1) di approvare il gemellaggio tra il Comune di Genova e la Municipalità di Ryazan (Federazione Russa);
- 2) di rinviare a specifici provvedimenti a cura del Assessorato al Personale e Pari opportunità e della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della Città, Attività Culturali, l'attuazione dei progetti e delle iniziative che si renderanno necessari;
- 3) di non inviare, attesa la natura sovra municipale della materia oggetto del presente provvedimento, la presente proposta di deliberazione ai Municipi;
- 4) di ritenere, vista l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 197 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-201 DEL 21/05/2019

**OGGETTO: GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA MUNICIPALITA' DI RYAZAN
(FEDERAZIONE RUSSA)**

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1 – Accordo di Gemellaggio

Il Dirigente
[Dott. Cesare Torre]



Patto di Gemellaggio

tra il Comune di Genova e la Municipalità di Ryazan

Il Comune di Genova, della Repubblica Italiana e la Municipalità di Ryazan, della Federazione Russa - di seguito denominati le Parti - sulla base di una storica reciproca amicizia, convinti dell'alto valore della collaborazione culturale, scientifica ed economica, convengono quanto segue:

Articolo 1

I rapporti tra le Parti si basano sulla fiducia e sul reciproco rispetto. Le Parti collaboreranno in conformità con le reciproche normative nazionali e nell'ambito delle proprie competenze per rafforzare le attività di cooperazione su settori di comune interesse.

Articolo 2

Le Parti svilupperanno la collaborazione nei seguenti settori:

- industria, imprenditoria e commercio;
- scienza, tecnica, formazione, tutela della salute e cultura;
- sviluppo dello sport e del turismo;
- ecologia e utilizzo razionale delle risorse naturali;
- autogestione locale;
- politica verso i giovani;
- garanzia di pari diritti e opportunità economiche, sociali e lavorative tra uomini e donne.

Articolo 3

La collaborazione sarà realizzata dalle Parti nelle forme seguenti:

- Scambio di delegazioni di rappresentanti delle istituzioni, dei settori economici, delle organizzazioni sociali, culturali e sportive;
- Scambio di informazioni e di esperienze su problemi di comune interesse;
- Incoraggiamento allo scambio di nuove tecnologie e di esperienze tecnico-scientifiche;
- Realizzazione di progetti congiunti a condizioni reciprocamente vantaggiose per una più efficace utilizzazione delle risorse tecniche, industriali e naturali;
- Organizzazione di mostre e fiere di prodotti delle imprese delle Parti;
- Incoraggiamento dello scambio di esperienze nel settore della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Articolo 4

Il presente Patto non modifica gli obblighi di ciascuna Parte assunti mediante trattati sottoscritti con soggetti terzi; esso non può altresì essere utilizzato a danno degli interessi delle Parti o rappresentare un ostacolo alla realizzazione da parte dei suoi sottoscrittori di obblighi assunti verso soggetti terzi.

Articolo 5

Le parti sostengono autonomamente le spese che possono sorgere nel corso della realizzazione del presente Patto. Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Patto di Gemellaggio troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Genova, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 6

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione applicazione del presente Patto di Gemellaggio, sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni amichevoli tra le Parti.

Articolo 7

Il presente Patto di Gemellaggio si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi e in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 8

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Patto di Gemellaggio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto delle procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Gemellaggio

Articolo 9

Le parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Patto di Gemellaggio.

Articolo 10

Il presente Patto di Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 5 anni. Esso sarà oggetto a tacito rinnovo, salvo diversa espressa volontà delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Patto di Gemellaggio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Fatto a *Ryazan* il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

per
la Municipalità di Ryazan

Yulia Vladimirovna Rokotjankaja,

Capo della Municipalità
Presidente della Duma di Ryazan

per
il Comune di Genova

Arianna Viscogliosi,

Assessore alle
Relazioni Internazionali



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
197 0 0 N. 2019-DL-201 DEL 21/05/2019 AD OGGETTO:
GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA
MUNICIPALITA' DI RYAZAN (FEDERAZIONE RUSSA)**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

29/05/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Cesare Torre]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 197 0 0	DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE, PROMOZIONE DELLA CITTA', ATTIVITA' CULTURALI
Proposta di Deliberazione N. 2019-DL-201 DEL 21/05/2019	

OGGETTO: GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA MUNICIPALITA' DI RYAZAN (FEDERAZIONE RUSSA)

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero
2020		52821		
2021		52821		

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2020	52821	3950			
2021	52821	3950			

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 29/05/2019

Il Dirigente
Dott. Cesare Torre



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
197 0 0 N. 2019-DL-201 DEL 21/05/2019 AD OGGETTO:
GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA
MUNICIPALITA' DI RYAZAN (FEDERAZIONE RUSSA)**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, previo inserimento a bilancio delle poste relative alle eventuali spese derivanti dall'attuazione del patto di gemellaggio.

30/05/2019

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
197 0 0 N. 2019-DL-201 DEL 21/05/2019 AD OGGETTO:
GEMELLAGGIO TRA IL COMUNE DI GENOVA E LA
MUNICIPALITA' DI RYAZAN (FEDERAZIONE RUSSA)**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Dato atto che, al momento, non è prevista alcuna posta a bilancio relativa al presente provvedimento, eventuali spese discendenti dall'attuazione del patto di gemellaggio dovranno trovare idonea copertura finanziaria, previo inserimento delle poste di bilancio.

30/05/2019

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]